

Prot. 1198/2020 u.



TRIBUNALE di PERUGIA

Prov. 41/2020

Il Presidente Mariella Roberti,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01 marzo 2020 in ulteriore attuazione del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08 marzo 2020 e il D.L. 08 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il **D.L. 17 marzo 2020 n. 18** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno intitolato "**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2020 n. 27**, che, all'art. 83 co 1 ha previsto, per il periodo dal 09 marzo al 15 aprile, il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali a data successiva al 15 aprile 2020 ad eccezione delle urgenze indicate al comma 3 e , per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 l'adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle previste condizioni igienico-sanitarie;

visto il **D.L. 08 aprile 2020 n. 23** (recante " Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali") che, all'art. 36, **ha prorogato il termine** di cui al punto precedente **all'11 maggio 2020** indicando il periodo **tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020** quello per il quale dovranno essere adottate le misure organizzative di cui al punto precedente;

visto il **d.l. 29 aprile 2020 n. 28** che ha **ulteriormente prorogato** il periodo nel quale si applicano le misure organizzative atte a prevenire il rischio epidemiologico **fino al 31 luglio 2020**;

vista la nota n. 573/2020 a firma del Vice Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia avente ad oggetto informazioni generali e questioni organizzative per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus, nonché le **circolari del DOG** in data **02/05/2020 nn. 70896.U e 70897.U** in parte ricognitive delle precedenti e in parte nuovamente prescrittive in tema di **presidi sanitari e di misure organizzative** relative alla fase 12 maggio – 31 luglio 2020;

viste le "linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19" approvate dal CSM nella seduta del 26 marzo 2020;

visti i DPCM 22 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020;

rilevato che, ai sensi dell'art. 83 co. 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dal d.l. 23/2020 e quindi dal d.l. 28/2020, per il periodo compreso tra il **12 maggio e 31 luglio 2020** occorre **adottare misure organizzative**, relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il **rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie** fornite dal Ministero della Salute (anche d'intesa con le Regioni), dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone .

visti i provvedimenti già adottati nelle date 02, 05, 9, 12, 16 e 22 marzo 2020;

rilevato che nella giornata **dell'11 aprile** è stata effettuata la **sanificazione dei locali** in cui è sito l'Ufficio del Giudice di Pace di Perugia in via Baglioni e che **ogni attività** inerente la **sanificazione** dei locali delle **sedes del circondario**, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria è *ex lege* di **esclusiva competenza del comune** in cui la sede è istituita ( e, quindi, dei comuni di **Gubbio, Città di Castello, Castiglione del Lago e Città della Pieve**) è rimessa alla valutazione e alla decisione dei competenti uffici comunali da cui dipende il personale in servizio negli uffici;

vista la nota della USL Umbria 1 Dipartimento di prevenzione in data 22 aprile 2020;

che per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 deve ancora ritenersi **prioritaria l'esigenza** sanitaria di **prevenire la diffusione del contagio da COVID 19**, con massima contrazione possibile dei contatti non necessari tra individui e drastica riduzione degli utenti presenti negli uffici giudiziari;

che, al fine indicato, va **ridotto l'accesso alle Cancellerie di pubblico e avvocati** inserendo una **regolamentazione** per le **attività** che devono svolgersi necessariamente **"in presenza"** mediante **preventivi appuntamento e prenotazione**, così da consentire il rispetto del distanziamento sociale, sia all'ingresso dell'Ufficio del Giudice di Pace sia nei corridoi di passaggio sia negli ambienti di Cancelleria;

che, per rispettare le misure di distanziamento sociale, deve comunque essere mantenuto, quanto meno in parte, il sistema di lavoro agile del personale da casa;

che la **prioritaria esigenza** sanitaria di **prevenire la diffusione del contagio da COVID 19**, ancora ribadita nell'ultimo **DPCM 26 aprile 2020**, impone di fissare prescrizione anche sulle modalità di accesso agli uffici (tra cui: protezione delle vie respiratorie in luoghi chiusi accessibili al pubblico in alternativa al mantenimento della distanza di sicurezza, disponibilità di prodotti per l'igiene costante delle mani, pulizia degli uffici, utilizzazione di guanti ove possibile);

che, pur dovendosi tener conto dell'**assenza**, negli **uffici del Giudice di Pace**, a differenza di quanto accade per i Tribunali, di un **sistema telematico** per la trattazione delle cause civili la priorità dell'**esigenza** sanitaria di **prevenire la diffusione del contagio da COVID 19**, induce a diffondere l'applicazione del sistema di "trattazione scritta"

previsto dall'art. 83 co. 7 lett h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 anche presso gli Uffici del Giudice di pace con le modalità sotto specificate;

che non può invece essere attuato il sistema di trattazione “da remoto”, tramite Microsoft Teams o altro applicativo, previsto l'art. 83 co. 7 lett f) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 per mancata disponibilità di adeguata strumentazione hardware e di connessioni internet necessarie per le connessioni e l'utilizzazione delle piattaforme informatiche per il collegamento a distanza a cui peraltro dovrebbero far seguito sessioni formative prodromiche all'avvio di una sperimentazione;

che viene quindi **fissato in via generale**, nelle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, lo **svolgimento delle udienze civili esclusivamente con trattazione scritta**, come previsto dall'art. 83 co. 7 lett. f) D.L. 18/2020 secondo le modalità più analiticamente esaminate nella parte successiva del presente decreto;

che le udienze civili nelle quali è richiesta la presenza delle parti, oltre ai rispettivi difensori, **il giudice valuterà**, di volta in volta, i **profili di urgenza**, disponendo il rinvio a data **successiva al 31 luglio** di quelle non urgenti e trattando quelle urgenti per cui riterrà necessaria la trattazione “in presenza” secondo **rigorose fasce orarie**;

che è stato sottoscritto, in data 09 aprile 2020, unitamente alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e alla Camera civile oltre al “**Protocollo per la partecipazione alle udienze civili tramite collegamento da remoto**” anche il “**Protocollo per la partecipazione alle udienze civili tramite trattazione scritta**”;

che, per il **settore penale dibattimentale**, devono essere adottate **specifiche cautele** per consentire il rispetto delle **indicazioni igienico – sanitarie** attinenti al **distanziamento sociale** nell'aula a ciò adibita nell'edificio dell'ufficio del Giudice di Pace di Perugia e in quelli del circondario ( Gubbio, Città di Castello, Castiglione del Lago, Città della Pieve);

sentiti i Giudici di Pace, la Dirigente del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ;

## DISPONE

### **PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA ALL'INTERNO degli UFFICI del GIUDICE DI PACE**

Tutti coloro che fanno ingresso negli Uffici del **Giudice di Pace** nella sede di **Perugia** ovvero nelle altre sedi all'interno del circondario, **Gubbio, Città di Castello, Castiglione del Lago, Città della Pieve** dovranno indossare la mascherina a protezione del naso e della bocca e, ove possibile, guanti di protezione e osservare, nell'entrare e nel trattenersi all'interno degli uffici, una distanza interpersonale di almeno un metro.

Nell'Ufficio del Giudice di Pace di Perugia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha messo a disposizione degli avvocati mascherine di protezione reperibili presso il presidio di vigilanza all'ingresso dell'edificio.

Coloro che faranno ingresso nelle Cancellerie o nelle aule di udienza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Perugia sono invitati a fare **uso dei disinfettanti per le mani** messi a disposizione nei corridoi a cura della Dirigenza del Tribunale nell'edificio del Giudice di Pace di Perugia in via Baglioni e, eventualmente, dai competenti uffici comunali negli uffici del Giudice di Pace di Gubbio, Città di Castello, Castiglione del Lago, Città della Pieve.

Tutte le udienze "in presenza" si svolgeranno a porte chiuse ai sensi degli artt. 128 c.p.c. e 472 c.p.p.

Gli avvocati, le parti ammesse ad eventuale udienza "in presenza", eventuali ausiliari del giudice, eventuali testimoni, saranno ammessi all'interno dell'edificio non prima di 10 minuti antecedenti l'orario di inizio della trattazione del procedimento che li riguarda. Esaurita la trattazione usciranno senza ritardo dall'edificio.

**Negli orari di apertura di tutte le Cancellerie** (civili, penali) l'accesso sarà consentito **esclusivamente previo appuntamento via mail ovvero per via telefonica** per un **numero massimo** di appuntamenti **consentito** dalla necessità di **garantire un adeguato distanziamento sociale all'interno degli uffici**; i contatti via mail avverranno per ciascun settore sugli indirizzi telematici ovvero sui numeri telefonici indicati nell'allegato;

**Gli avvocati e le eventuali parti che dovranno fare accesso alle Cancellerie potranno fare ingresso negli uffici non prima di 10 minuti antecedenti l'orario dell'appuntamento e, operato l'adempimento previsto dall'appuntamento, usciranno senza ritardo dall'edificio.**

#### DISPONE

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NEL SETTORE CIVILE

1. Saranno **in ogni caso trattati** secondo la previsione di cui all'art. 83 co. 3 e 7 lett. g) d.l. 17 marzo 2020, n. 18 :

**i procedimenti cautelari** aventi ad oggetto la **tutela di diritti fondamentali** della persona;

**i procedimenti di convalida dell'espulsione e/o allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi (e dell'Unione europea);**

**tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio** alle parti. In quest'ultimo caso, la **dichiarazione di urgenza**, su richiesta delle parti, è fatta dal **capo dell'ufficio** giudiziario o dal **suo delegato** in calce alla **citazione o al ricorso**, con decreto non impugnabile e, per le **cause già iniziate**, con **provvedimento del giudice istruttore**, egualmente non impugnabile

2. Per **tutti gli altri procedimenti** sarà **privilegiato** nelle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e nelle ipotesi previste dal Protocollo per la trattazione scritta sottoscritto il 09 aprile 2020 dal Tribunale unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera civile lo **svolgimento delle udienze civili** esclusivamente con **trattazione scritta**, come previsto dall'art. 83 co. 7 lett. f) D.L.

18/2020 secondo le seguenti modalità che tengono conto dell'assenza, per gli Uffici del Giudice di Pace, di un sistema telematico di deposito degli atti analogo al PCT;

Il giudice, esaminando l'udienza con **almeno 10 giorni** di anticipo verificherà i procedimenti nei quali può essere utilizzato il sistema della trattazione scritta, adotterà quindi l'ordinanza prevista dall'art. 1 del Protocollo 09 aprile 2020 assegnando un congruo termine agli avvocati per il **deposito delle istanze e conclusioni via PEC** ( all'indirizzo [gdp.perugia@giustiziacert.it](mailto:gdp.perugia@giustiziacert.it); adotterà quindi tutti i provvedimenti rispettando e i tempi e le modalità previste dal Protocollo per la trattazione scritta del 09 aprile 2020 in relazione al quale, considerando l'assenza del PCT, le comunicazioni di Cancelleria agli avvocati avverranno via telematica; con la modalità PEC ( all'indirizzo [gdp.perugia@giustiziacert.it](mailto:gdp.perugia@giustiziacert.it)) si svolgeranno le comunicazioni degli avvocati alla Cancelleria in relazione al deposito di istanze, conclusioni, memorie contenenti le domande, le difese e le eccezioni previste dall'art. 320 c.p.c. Saranno ovviamente escluse tutte le ipotesi di scelta opzionale per la trattazione via Teams (ad es. art. 7 del protocollo) che non è possibile prevedere per i giudici di pace.

La Cancelleria in tutte le predette ipotesi stamperà gli atti pervenuti dai difensori via PEC e li inserirà nel fascicolo di cui il giudice acquisirà la disponibilità il giorno stesso dell'udienza fissata adottando i provvedimenti conseguenti immediatamente o nel termine previsto dalla legge (in caso di sentenza).

**Eventuali richieste** delle parti di **trattazione in presenza** saranno inviate alla Cancelleria **almeno 10 giorni prima** della data fissata per l'udienza e saranno valutate dal giudice che, ove riterrà necessaria la trattazione in presenza, provvederà come al successivo punto 3.

**3. Per le udienze civili** nelle quali è **richiesta la presenza delle parti**, oltre ai rispettivi difensori, il giudice **valuterà**, di volta in volta, i **profili di urgenza**, disponendo il rinvio a data successiva al 31 luglio di quelle non urgenti e trattando quelle urgenti secondo rigorose fasce orarie curando di **non fissare più di 10 procedimenti** con trattazione "in presenza" in uno stesso giorno di udienza, individuando orari distinti per ciascun procedimento.

Non essendo prevedibili le costituzioni delle parti per le **opposizioni a sanzioni amministrative (OSA)** chiamate per la prima udienza i procedimenti relativi, **salve** specifiche situazioni di **urgenza** che il giudice potrà valutare su richiesta di parte, saranno tutti rinviati ad altra data.

In assenza di adeguati spazi nelle stanze dei giudici che vengono utilizzate anche come aule di udienza civile, che non consentono di rispettare le misure di distanziamento in presenza di soggetti diversi dalle parti e dei loro difensori tutti i procedimenti che prevedono l'audizione di testi e il conferimento incarico ai consulenti o la loro relazione orale dovranno essere fissati in data successiva al 31 luglio 2020.

Rimane **in facoltà del giudice**, valutate **particolari situazioni di urgenza**, a seguito di istanza delle parti, trattare anche le udienze per i procedimenti di cui è stato previsto il

rinvio **rispettando le cautele** di cui ai DPCM adottati nei mesi di marzo ed aprile (l'ultimo in data 26 aprile 2020) e comunque le **misure di distanziamento sociale** effettuando una rigorosa **programmazione secondo distinti orari per ciascun procedimento**.

In tutte le **ipotesi non contemplate** ai punti precedenti e in cui i procedimenti da trattare, per la fase processuale in cui si trovano o per gli adempimenti da svolgere, non possono essere trattati con modalità scritta e non è possibile, per le cautele connesse alle misure di contenimento attualmente in corso, effettuare l'udienza in presenza, saranno rinviati, con valutazione a cura del giudice precedente, a data successiva al 31 luglio 2020.

## con riferimento **ALL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NEL SETTORE PENALE**

1. Considerando l'assenza di possibilità di collegamento da remoto e la **necessità di trattazione** di tutte le udienze con **modalità "in presenza"** il **numero** dei procedimenti da trattare sarà **contenuto** nei limiti della fissazione secondo fasce orarie entro le ore 14.

Al fine di contenere il rischio di diffusione del patogeno COVID 19 **non potranno** essere trattati i **procedimenti** che prevedono l'**audizione di testimoni o consulenti**.

Il giudice, almeno **5 giorni prima** dell'udienza, esaminerà i processi di cui è prevista la trattazione **individuando** quelli in eccedenza o che non possono essere trattati perché prevedono la presenza di soggetti diversi dagli imputati e dai difensori **adottando un provvedimento** nel quale **indicherà i procedimenti** che tratterà e quelli che saranno rinviati per i quali **individuerà già la data di rinvio**. Il provvedimento sarà trasmesso alla Procura e al Consiglio dell'Ordine ( [segreteria@ordineavvocati.perugia.it](mailto:segreteria@ordineavvocati.perugia.it)) per la pubblicazione sul sito di quest'ultimo. La trasmissione avverrà con i nomi delle parti oscurati.

In linea esclusivamente **esemplificativa** ma non esaustiva tra i procedimenti che **potranno essere trattati** si indicano quelli in cui è prevista l'**udienza filtro** o in cui è prevista l'**udienza di discussione** nella quale non dovranno essere esaminate questioni particolarmente complesse.

Non potranno essere trattate le udienze che prevedono la partecipazione di un imputato sottoposto a misura cautelare custodiale (detenzione in carcere o arresti domiciliari) per altra causa.

Il **rinvio** dei procedimenti non inclusi nella trattazione, già individuato nel provvedimento prima indicato, sarà effettuato in udienza, nella **fascia oraria 9-11** (delimitazione finale della fascia solo indicativa), con **modalità "in presenza"**, con la partecipazione del **difensore d'ufficio di turno**, come designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale (tra le ipotesi contemplate anche dalle linee guida del CSM di cui al prot. 5102/2020 in data 27 marzo 2020). Il rinvio delle prime udienze, data l'assenza del

difensore di fiducia, avverrà con salvezza delle eventuali eccezioni inerenti le notificazioni (il giudice peraltro rinnoverà quelle non andate a buon fine) nonché di tutte le eccezioni preliminari.

Nella **fascia oraria successiva** saranno chiamati i **processi** per i quali è **prevista la trattazione** secondo orari distinti tra loro curando di far rispettare nelle aule le misure di distanziamento sociale ed evitando ogni assembramento.

Riserva l'adozione di **ulteriori misure** circa **l'accesso e la permanenza** all'interno degli uffici e delle aule all'esito degli **approfondimenti** attualmente in corso sul **rischio epidemiologico** con il coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente.


Si invitano i sindaci dei comuni di **Gubbio, Città di Castello, Castiglione del Lago, Città della Pieve** a valutare l'adozione, in relazione ai locali in cui sono ospitati gli uffici del giudice di pace, di barriere in plexiglas per gli sportelli aperti al pubblico (già installati nell'ufficio del Giudice di Pace di Perugia) ed eventuali ulteriori presidi utili a prevenire il rischi epidemiologico; questo ufficio assicura la massima disponibilità per concordare più specifiche misure ritenute utili alla prevenzione indicata.

Si comunichi a tutti i Giudici di Pace, al Procuratore della Repubblica, al Dirigente amministrativo, alle Cancellerie dell'Ufficio di Perugia e di tutti gli Uffici del Distretto.

Si comunichi inoltre al Presidente della Corte d'appello, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine, ai Presidenti della Camera penale e della Camera civile di Perugia, nonché al sig. Prefetto di Perugia e ai sindaci di tutti i comuni interessati.

Si trasmetta inoltre all'indirizzo di posta elettronica [settimana-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settimana-emergenzacovid@cosmag.it).

Il Presidente del Tribunale  
Mariella Roberti







<b>Ufficio del Giudice di Pace</b>	<b>Indirizzo PEC</b>	<b>Indirizzo PEO</b>	<b>Recapiti Telefonici</b>
Ufficio del Giudice di Pace di Città di Perugia	prot.gdp.perugia@giustiziacerit.it gdp.perugia@giustiziacerit.it	gdp.perugia@giustizia.it	<b>CANCELLERIA CIVILE</b> 075.5405766 075.5405779 075.5405773 075.5405774  <b>CANCELLERIA PENALE</b> 075.5405781 075.5405725 075.5405582
Ufficio del Giudice di Pace di Città di Castello	prot.gdp.castello@giustiziacerit.it	gdp.castello@giustizia.it	Dott.sa Roberta Palteri Funzionario Giudiziaro 075.8558078
Ufficio del Giudice di Pace di Gubbio	prot.gdp.gubbio@giustiziacerit.it	gdp.gubbio@giustizia.it	Dott. Stefano Rizzi Funzionario Giudiziaro 075.9237514 368.3812411
Ufficio del Giudice di Pace di Castiglione del Lago	prot.gdp.castiglione@giustiziacerit.it	gdp.castiglione@giustizia.it	Dott. Gianluca Guelfi Funzionario Giudiziaro 075.951678
Ufficio del Giudice di Pace di Città della Pieve	prot.gdp.citradellapieve@giustiziacerit.it	gdpcitradellapieve@libero.it	Sig.ra Nicoletta Della Ciana Cancelliere 0578.291211 339.5945819

